

Scrit. 7950/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

add. 27 DIC. 2010

4

nella persona del giudice Vito Riccardo Cervelli,
ha pronunciato la seguente

rilasciata copia esecutiva

dell'avv. Mazzarella

SENTENZA

nella causa di lavoro, iscritta al n. 6928 del ruolo dell'anno 2009 discussa e decisa all'udienza del 18.11.2010 e vertente

TRA

MARRAZZO ANTONIETTA (n. Casandrino il 6.5.1965) elett.te dom.ti in Aversa in v. Pisacane 1, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mazzarella, che la rapp.ta e difende per procura a margine del ricorso.

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA elett.te dom.to in Caserta in loc. San Benedetto in v. Arena presso STAP Ecologia; rapp.ta e difesa per procura in atti dall'avv. Modesto Letizia,

RESISTENTE

OGGETTO: Inserimento elenchi personale precario.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

per parte ricorrente: come da pagina III del ricorso, da intendersi qui integralmente trascritta.

per parte resistente: difetto di giurisdizione e nel merito respingere il ricorso.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Marrazzo Antonietta, deducendo la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 81 l. reg. Campania 1/2008, si duole che la Regione convenuta non l'abbia inserita negli elenchi del personale precario dipendente da enti del ssn

Pregiudizialmente il Tribunale rileva che la ricorrente non reclama "la stabilizzazione del rapporto di lavoro" – nel qual caso fondata sarebbe, per i motivi già indicati dalle Sezioni unite del giudice di legittimità (Cass., ss.uu., 1.7.2010 n. 15648) l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente, ma si limita ad accertare il suo diritto ad essere inserita negli elenchi degli aspiranti alla stabilizzazione. Tale essendo la pretesa attorea, dunque, deve affermarsi la giurisdizione del g.o., atteso che ex art. 81 comma 6 l. reg. 1/2008 la Regione Campania è obbligata ad inserire nell'elenco l'aspirante in possesso dei requisiti di cui all'art. 81 comma 2 l. reg. sicché la posizione giuridica in capo a quest'ultimo è di vero e proprio diritto soggettivo.

Accertato che l'adito Tribunale è dotato di potestas decidendi, osserva il giudice che l'art. 81 comma 2 l. reg. subordina il diritto all'iscrizione negli elenchi del personale precario dipendente da enti del ssn a tre condizioni alternativamente concorrenti e precisamente: a) aver prestato servizio alla data del 31 dicembre 2006 per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato; b) aver conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006; c) essere stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di

entrata in vigore della presente legge.

Tanto premesso in punto di diritto e rammentato che la legge regionale in esame è entrata in vigore il 5.2.2008 (giorno successivo a quello della pubblicazione sul BUR, così prevedendo l'art. 97 l. reg. 1/2008), osserva il Tribunale che la Marrazzo allega di aver lavorato presso l'ospedale Cardarelli di Napoli come infermiera dal 27.2.2002 al 31.1.2003, quindi dal 1.2.2003 al 28.2.2003, poi dal 1.3.2003 al 31.12.2003 e successivamente dal 1.1.2004 al 31.1.2004 e presso il Presidio Ospedaliero S. Rocco di Sessa Aurunca, sempre come infermiera dal 29.11.2004 al 23.11.2005 e quindi dal 14.12.2005 a "tutt'oggi" (id est sino al 13.2.2008, come da attestato di servizio in atto sub doc. 6 fasc. ric.).

La Regione Campania. Invero, contesta il diritto della lavoratrice all'iscrizione "nell'elenco dei precari" obiettando che ai fini della legge regionale in esame non sarebbero compatibili in periodo di lavoro svolti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo; il rilievo, sebbene giuridicamente fondato, è inidoneo a giustificare l'esclusione dell'aspirante lavoratrice.

Osserva, infatti, il Tribunale che, alla luce della documentazione prodotta da entrambi i contendenti, l'attività svolta in forza di contratto di somministrazione è limitata al periodo antecedente il 29.11.2004 e che, pur in ipotesi ritenuto quest'ultimo non valutabile, la Marrazzo sarebbe comunque in possesso di un triennio di servizio anche non continuativo nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della legge regionale e precisamente di tre anni, un mese e quindici giorni, così determinati: dal 29.11.2004 al 23.11.2005 undici mesi e ventiquattro giorni; dal 14.12.2005 al 4.2.2008 due anni, un mese e 21 giorni.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso nei termini di cui in dispositivo, senza che rilevi che taluni dei periodi lavorativi siano imputabili a proroghe di un originario contratto a tempo determinato, perché la generica locuzione "essere stati in servizio" di cui alla legge regionale in esame non permette distinzione alcuna.

Le spese di lite – da distrarsi in favore del procuratore costituito anticipatario – seguono la soccombenza.

La complessità fattuale della presente decisione giustifica la fissazione del termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, istanza o deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) dichiara il diritto della ricorrente all'inserimento degli elenchi regionali del personale precario dipendente dagli enti del servizio sanitario regionale di cui all'art. 81 l. r. 1/2008;
- b) condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00, di cui € 1.100,00 per diritti ed € 1.600,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito anticipatario;
- c) fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 7.12.2010

Il giudice

Vito P. G.

depositato in cancelleria

21.12.2010

1 CANCELLIERE

F' copia conforme all'originale che è richiesta
presso l'Ufficio di Modesto Lettore
il 12-1-2011